

Abstract. *In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità – azionabile dal solo cliente – dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.*

* * * * *

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La società (*omissis*) in liquidazione (all'epoca L. S.r.l.), con ricorso introdotto *ex art.* 702 *bis* c.p.c., proposto il (*omissis*), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia la Banca (*omissis*) deducendo di aver intrattenuto rapporti di conto corrente con la stessa, presso la filiale di Torgiano: in particolare il conto corrente n. (*omissis*) nonché i rapporti collegati regolati sui conti n. (*omissis*).

E poiché - a suo dire - la banca aveva preteso interessi anatocistici ed anche di natura usuraria, chiedeva la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte e la condanna della banca al risarcimento dei danni cagionati.

Spiegava che dall'esame della documentazione bancaria, consegnata alla società medesima solamente a seguito di continue richieste, era emersa per l'intera durata del rapporto, iniziato l'(*omissis*) e terminato con una ultima operazione del (*omissis*), l'indebita applicazione di poste ed oneri non dovuti a titolo di anatocismo; illegittime CMS; indebiti interessi ultralegali; poste ed oneri non dovuti; ripetuti sforamenti del TEG.

Argomentava altresì che l'applicazione di interessi ultralegali in misura superiore al "tasso-soglia" comportava a carico della banca, oltre alle conseguenze civilistiche relativamente alla non debenza degli interessi medesimi, l'obbligo di risarcimento del danno da reato.

Concludeva dunque chiedendo che, previa declaratoria dell'illegittimità dei tassi ultralegali nonché di spese e commissioni non previste oltre che del regime di capitalizzazione applicato dalla banca, l'istituto di credito venisse condannato a restituire la somma di euro 1.041.790,84 a titolo di ripetizione dell'indebito nonché al risarcimento del danno morale derivante dal reato di usura e dalla violazione delle norme in materia di correttezza e trasparenza dei rapporti bancari oltre che dall'indisponibilità delle maggiori risorse finanziarie sulle quali la parte avrebbe altrimenti potuto disporre, quantificate nella complessiva somma di euro 270.000,00, con vittoria delle spese di giudizio.

La Banca convenuta si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda ma eccependo in via preliminare la prescrizione del credito vantato dall'attrice, dal momento che - così argomentava - il primo atto interruttivo della prescrizione risaliva al (*omissis*) a fronte di un conto chiuso nell'anno (*omissis*).

Spiegava che, ai fini del tempestivo esercizio dell'azione di ripetizione, dovevano essere distinte le annotazioni ripristinatorie della provvista dai pagamenti solutori di addebiti asseritamente illegittimi, prescritti ove eseguiti oltre il decennio.

Asseriva comunque di essersi adeguata alle previsioni di cui alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 e che parimenti in conformità alle previsioni legislative aveva applicato la commissione di massimo scoperto e regolato nel corso del rapporto le spese e le commissioni.

Concludeva quindi per la reiezione della domanda.

Disposto il mutamento del rito sommario in quello ordinario di cognizione e quindi acquisiti, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. i contratti di apertura dei rapporti in essere tra le parti ed espletata consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale, con sentenza del (*omissis*) così testualmente decideva:

“Accoglie la domanda di parte ricorrente indicata in epigrafe nei limiti e nei termini di cui in parte motiva e, dichiarata l’illegittimità degli addebiti a titolo di interessi ultralegali, commissioni indicati in parte motiva ed anatocismo in relazione ai rapporti n. (*omissis*) nonché dichiarata l’illegittimità degli addebiti a titolo di commissioni indicate in parte motiva ed anatocismo in relazione al rapporto n. (*omissis*), condanna l’istituto di credito convenuto al pagamento, a titolo di ripetizione dell’indebitato, della somma complessiva di euro 495.880,06, oltre interessi al tasso legale dall’(*omissis*), rigettando le ulteriori domande risarcitorie e le domande restitutorie avanzate con riferimento agli altri rapporti bancari;

- compensa in ragione del 20% le spese di lite che, liquidate per l’intero in euro 800,00 per spese vive ed in euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario in misura del 15,00% del compenso per spese generali, pone nella residua aliquota a carico di parte convenuta, ripartendo definitivamente tra le parti, nella stessa misura, le spese derivanti dal compenso liquidato al consulente d’ufficio”.

In sintesi, il Tribunale così motivava la propria decisione.

In punto di fatto risultava che il rapporto di conto corrente ordinario, ed i conti tecnici collegati, ad eccezione del c/c n. (*omissis*), accessi in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 154/1992, prevedevano, quanto alla misura degli interessi, la clausola di rinvio “all’uso piazza” e la capitalizzazione trimestrale dei conti debitori, mentre il rapporto regolato con il n. (*omissis*), acceso successivamente, recava l’espressa pattuizione della misura dei tassi da applicare al rapporto e la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati a debito;

ancora in punto di fatto il conto corrente ordinario n. 4176.41, presentava il saldo contabile alla data della chiusura (*omissis*) di euro 9.549,60, mentre il conto corrente ordinario n. 4460.90, acceso il (*omissis*) ed estinto con ultimo estratto conto risalente al (*omissis*), un saldo bancario pari a “zero”; come pure pari a zero risultava al momento della estinzione (*omissis*) il conto corrente ordinario n. 4568.13, acceso il (*omissis*).

Risultavano inoltre essere stati intrattenuti ulteriori rapporti di conto corrente utilizzati per l’anticipo effetti al “salvo buon fine” e precisamente il rapporto il n. (*omissis*) chiuso al (*omissis*) ed il conto n. (*omissis*), chiuso con saldo finale pari a “zero” al (*omissis*).

Sotto il profilo giuridico il Tribunale riteneva fondata l’eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca in ordine ai rapporti contrattuali che risultavano estinti in epoca antecedente al decennio dal primo atto interruttivo, giacché, anche considerando che su quei rapporti avessero operato solamente rimesse ripristinatorie, la prescrizione decennale, che iniziava a decorrere dalla chiusura del rapporto – così argomentava il Tribunale - consentiva l’utile esperimento dell’azione di ripetizione da parte del cliente per l’intera durata contrattuale, anche superiore a 10 anni (e senza limiti) ma solo se la domanda era stata proposta prima del decorso di 10 anni dalla chiusura del rapporto. L’operatività “tecnica” del conto anticipi, in termini di giroconto delle competenze sul conto ordinario (sul quale veniva utilizzata la disponibilità messa a disposizione dall’operazione di anticipo degli effetti ovvero dal “salvo buon fine” delle fatture anticipate), non valeva infatti a superare l’estinzione dei rapporti che regolavano le operazioni di anticipo al “salvo buon fine”, trattandosi di conti che, separatamente considerati dallo stesso consulente di parte e non comportanti una vera e propria apertura di credito, non risultavano più operativi successivamente all’ultima operazione che, chiudendo contabilmente quei conti, “pagava” lo scoperto che sugli stessi era stato determinato dalle operazioni di anticipo ivi regolate.

Al contrario, in mancanza di tempestiva contestazione e specifica indicazione da parte della Banca di ipotetici singoli atti solutori o di eventuali saldi passivi extra fido da cui far in concreto decorrere - ai sensi dell’art. 2935 c.c. - il termine di prescrizione decennale ordinario e, in secondo luogo, dall’assenza di prova in prova in ordine agli stessi, ne conseguiva che l’eccezione di prescrizione proposta dalla banca non era fondata in ordine ai rapporti contrattuali estinti ed

esauriti entro il decennio anteriore al primo atto interruttivo, vale a dire i rapporti di conto corrente ordinario n. (*omissis*) e n. (*omissis*) ed il conto anticipi n. (*omissis*).

Ciò posto, doveva essere condiviso la ricostruzione operata dal CTU secondo la quale, trattandosi di rapporti sorti in epoca anteriore alla normativa sulla “trasparenza bancaria”, in assenza di pattuizioni scritte intervenute tra le parti non poteva essere considerata operante la capitalizzazione degli interessi operata dalla banca mentre gli interessi da applicare erano quelli cosiddetti “sostitutivi” essendo generico il riferimento agli interessi praticati su piazza, da individuare in quelli al tasso legale per tutti i rapporti ad eccezione del c/c (*omissis*) in quanto - a dire del Tribunale - la Banca aveva dato la prova della pattuizione scritta dei tassi applicati.

Infine nulla era la pattuizione di massimo scoperto perché non precisava su quale importo doveva essere applicata.

In base ai criteri suddetti ed ai conteggi effettuati dal CTU, ma procedendo in modo parzialmente difforme dal CTU e tenendo conto di alcune poste rilevate dalla relazione allegata dall'attrice, la somma indebitamente versata dalla società attrice, della quale aveva diritto alla ripetizione era dunque - secondo il Tribunale - di complessivi euro 495.880,06, sulla quale decorrevano gli interessi al tasso legale dalla data della messa in mora (*omissis*).

Negava invece, in base agli accertamenti effettuati dal CTU, che potessero essere ravvisabili interessi usurari ed il danno conseguente dalla asserita pretesa degli stessi, considerato che, trattandosi di rapporti sorti prima della entrata in vigore della legge alla legge n. 108/1996 - così testualmente la motivazione - “...deve farsi applicazione dell'interpretazione, che appare l'unica possibile e che è confermata anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 602/2013, secondo la quale in ipotesi di superamento del tasso-soglia dell'usura in un rapporto bancario (in caso di tasso-soglia superato in contratto concluso successivamente all'emanazione della legge sull'usura) il tasso che la banca deve applicare, in sostituzione automatica al tasso convenzionale illegittimo, è quello previsto dal tasso soglia relativo al periodo di riferimento, onde il rilievo, limitato per uno sfioramento percentuale minimo in relazione a pochi trimestri indicati a pag. 102 della relazione, resta assorbito dal rilievo della mancata applicazione dei tassi convenzionali, ricondotti al tasso legale mentre, quanto agli altri rapporti, deve rilevarsi che non risultano riscontrati superamenti del tasso-soglia”.

Donde la condanna della banca al pagamento della somma suddetta e delle spese processuali, parzialmente compensate per la reiezione della domanda relativa agli interessi usurari ed al conseguente lamentato danno.

Avverso la sentenza ha proposto appello, per i motivi che saranno appresso esaminati, la Banca (*omissis*) S.p.a., chiedendo che, in riforma della stessa vengano respinte tutte le domande proposte dalla società (*omissis*) in liquidazione.

La (*omissis*) in liquidazione si è costituita in giudizio chiedendo: in via preliminare che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello *ex* art. 342 c.p.c. per violazione della forma richiesta o, comunque *ex* art. 348 *bis* c.p.c. in quanto non avente una ragionevole probabilità di essere accolto; e nel merito la reiezione dell'appello proposto dalla Banca ma proponendo a sua volta, per i motivi che saranno appresso esaminati, appello incidentale diretto a conseguire, in riforma parziale della sentenza appellata, la condanna della Banca (*omissis*) S.p.A. al pagamento in favore della parte appellata della ulteriore somma di euro 123.502,55, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo; ovvero, in subordine, la somma di euro 119.815,32 oltre ad euro 302.442,72 mila ingiustamente posti a deconto dal Giudice, in quanto ritenuti estranei al giudizio, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo; nonché a conseguire la condanna della banca appellante al risarcimento dei danni tutti subiti dalla società appellata in seguito agli inadempimenti descritti in corso di causa e quantificati già in atti e/o da quantificarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda

giudiziale sino al saldo ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria; ed infine al pagamento integrale delle spese processuali sostenute in entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Prima di passare ad esaminare i motivi di merito dell'appello principale e di quello incidentale vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello principale, *ex art.* 342 c.p.c. ed *ex art.* 348 c.p.c, (in verità già implicitamente disattese da questa Corte allorché ha disposto il richiamo del CTU per una integrazione della relazione tecnica) in quanto dalla lettura dell'atto di appello emerge chiaramente la volontà di chiedere la riforma della sentenza, i punti della sentenza da riformare, le ragioni per le quali viene richiesta che - come poi si vedrà - sono meritevoli di valutazione e di parziale condivisione.

Ciò premesso, si può passare all'esame nel merito dei motivi di impugnazione dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dovendosi soltanto osservare che di per sé il difetto eventuale di motivazione (anch'esso prospettato quale motivo di impugnazione) non assume rilevanza in quanto, essendo anche il giudizio di appello giudizio di merito, laddove la sentenza fosse in ipotesi insufficientemente motivata o erroneamente motivata, questa Corte dovrebbe provvedere ad integrare o diversamente redigere la motivazione, pure condividendo in ipotesi, in tutto o in parte, la decisione del giudice di primo grado.

Appello Principale

Con un primo motivo la banca appellante deduce la erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la prescrizione decennale, pure tempestivamente eccepita, rispetto a pagamenti effettuati - a dire della società correntista - indebitamente oltre il decennio rispetto alla interruzione della prescrizione. Argomenta che il Tribunale ha errato nel ritenere che era onere della banca anche quello di indicare puntualmente le rimesse solutorie in relazione alle quali applicare la prescrizione.

Il motivo è fondato.

In realtà il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca ritenendo che essa non aveva prospettato la distinzione tra rimessa solutorie e ripristinatorie, cosicché il termine di prescrizione non poteva operare per i crediti relativi a conti correnti chiusi entro il decennio dalla interruzione della prescrizione (introduzione del giudizio).

Questa Corte ha invece disposto l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, richiamando il CTU del primo grado al fine di distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie ed escludere i pagamenti effettuati a titolo di rimessa solutoria oltre il decennio dalla introduzione della causa.

La decisione istruttoria di questa Corte, basata sulle stesse ragioni che portano ora ad accogliere il motivo d'appello in esame, è conforme invero alla giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. un. -, sentenza n. 15895 del 13/06/2019 (Rv. 654580 - 01), in virtù della quale "In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte".

Nella motivazione di tale sentenza viene in realtà spiegato che una cosa è l'onere di allegazione della prescrizione ed un'altra cosa l'onere di provare la prescrizione, con la conseguenza che, una volta eccepita la prescrizione, è potere dovere del Giudice valutare la operatività o meno della stessa nel caso prospettato, anche in mancanza di individuazione delle rimesse solutorie da parte di chi ha eccepito la prescrizione, eventualmente anche tramite consulenza tecnica avente

carattere “percipiente” e non solo “deducente” (vale a dire “valutativo”).

Questa Corte, nel fare rilevare ovviamente la necessità di doversi attenere al principio stabilito dalla Suprema Corte, ritiene di manifestare una convinta adesione a tale giurisprudenza perché fondata anche su un criterio di simmetria, e quindi di giustizia, tra la posizione della parte che agisce per la ripetizione dell'indebitato, alla quale non viene richiesto di distinguere le rimesse effettuate in relazione alla loro natura, e la parte convenuta che, eccependo la prescrizione, non si comprende perché dovrebbe essere gravata di un onere ulteriore non richiesto a parte attrice.

Peraltro che la consulenza tecnica d'ufficio, possa avere non solo natura valutativa dei fatti acquisiti al processo ma anche “percipiente”, nel senso di rilevare nei fatti acquisiti aspetti percepibili solo grazie alle particolari conoscenze ed esperienze del CTU, è ormai un dato definitivamente acquisito in giurisprudenza. Tra le altre può essere ricordata, oltre alla sentenza già citata, Cass. Sez. III -, ordinanza n. 3717 del 08/02/2019 (Rv. 652736 - 01): “La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (ma anche, tra le altre, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4792 del 26/02/2013, Rv. 625766 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6155 del 13/03/2009, Rv. 607649 - 01).

Nel caso in esame, dunque, essendo disponibili tutti gli elementi (durata del rapporto, annotazioni, pagamenti ecc...) era ed è conforme a giustizia individuare, in base alla CTU, le rimesse solutorie (secondo la nota distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie) che, in quanto risalenti ad oltre un decennio rispetto alla introduzione del giudizio, erano e sono, ancorché in ipotesi indebite, non più ripetibili per la prescrizione decennale del diritto alla loro ripetizione.

Ed il CTU, all'uopo richiamato da questa Corte per integrare la consulenza già espletata in primo grado, ha quantificato in complessivi euro 63.893,94 le somme non più ripetibili perché pagate prima del decennio dalla introduzione del giudizio, ritenuto primo atto formale di messa in mora. E le sue conclusioni possono essere fatte proprie da questa Corte perché basate su elementi oggettivi e su una indagine che risulta immune da errori di tecnici, illustrata da argomentazioni del tutto convincenti.

Dalla somma oggetto di ripetizione va sicuramente sottratto dunque l'importo suddetto.

Con un secondo motivo l'appellante principale deduce l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto, in base alla CTU, di individuare e quantificare gli interessi anatocistici e, dunque, il differenziale da porre a credito della società correntista, deducendo che nel caso in esame la pattuizione circa la capitalizzazione degli interessi e la entità del tasso era da ritenere del tutto valida.

Il motivo non è fondato.

Effettivamente tutti i contratti di conto corrente allegati dalla Liberti s.r.l. vennero stipulati, ad eccezione del c/c n. (*omissis*) - così come anche già evidenziato dal Tribunale - in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge 24.2.1992 n. 154 (9.7.1992); e prevedevano quanto alla misura degli interessi, la clausola di rinvio “all'uso piazza” e la capitalizzazione trimestrale dei conti debitori, mentre il rapporto regolato con il n. (*omissis*) prevedeva invece l'espressa pattuizione della misura dei tassi da applicare al rapporto e la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati a debito.

Ora, in relazione a tali rapporti, ad eccezione come detto del c/c n. (*omissis*), dalla nullità della

clausola di rinvio “alluso piazza” (così ritenuta da una ormai consolidata giurisprudenza che è persino superfluo richiamare, ma in ogni caso si rimanda a Cass. Sez. I - ordinanza n. 24048 del 26/09/2019, Rv. 655344 - 01) deriva l'applicazione del tasso nella misura legale mentre, quanto al c/c n. (*omissis*) rimane fermo il tasso convenzionale, così come anche affermato dal Tribunale nella sentenza che in realtà sul punto non risulta essere stata espressamente impugnata da alcuna delle parti in causa.

Inoltre per tutti i rapporti suddetti (anche relativamente al rapporto n. *omissis*) deve essere esclusa la validità del criterio di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista, e dunque di qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito, in quanto le clausole che prevedevano tale criterio sono state ritenute nulle da una giurisprudenza ormai consolidata alla quale questa Corte non può che attenersi considerate le circostanze del caso concreto in esame. Così, tra le altre, Cass. Sez. I, Sentenza n. 4094 del 25/02/2005 (Rv. 580643 - 01): “In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 cost., l'art. 25, comma terzo, d.lg. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma secondo del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, mantenendo un determinato comportamento, ad una norma giuridica; e tale nullità è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c., anche nel giudizio di gravame, quando (come nella specie) persista contestazione sul titolo dedotto dalla banca a sostegno della richiesta degli interessi anatocistici”.

E più di recente Cass., Sez. I, Sentenza n. 17150 del 17/08/2016 (Rv. 641046 - 01): “In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione”.

Come già osservato la conseguenza suddetta si verifica anche per il contratto regolato dal rapporto c/c n. (*omissis*) dal momento che, per poter attribuire validità a tale clausola, la banca avrebbe dovuto provare di essersi adeguata a quanto prescritto nella delibera del CIRC del 9.2.2000 ed invece tale prova non è stata fornita, dovendosi condividere le argomentazioni svolte dal Tribunale sul punto, circa la non sufficienza a tale fine della pubblicazione sulla G.U., anziché di una modificazione puntuale sottoscritta dalle parti.

Con un terzo motivo di appello la Banca deduce la erroneità della decisione del Giudice per avere ritenuto nulla per la sua genericità la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, in quanto - così argomenta l'appellante - il criterio previsto era idoneo a fare comprendere al correntista quali erano i presupposti per l'applicazione della clausola in questione.

Il motivo non è fondato.

In effetti l'esame della documentazione in atti non consente di comprendere chiaramente su quali importi e per quali periodi sarebbe stata applicata la commissione di massimo scoperto, cosicché la mera indicazione della percentuale della commissione non risulta sufficiente a determinare l'oggetto della obbligazione. Ne consegue, pertanto, la nullità della clausola per la sua indeterminatezza, così come stabilito dal Tribunale (che in verità ha anche indicato un profilo

concorrente di nullità rappresentato dalla carenza della causa).

Per tale ragione, quindi, l'incidenza di detto costo è stata correttamente esclusa dal ricalcolo delle somme dovute.

L'appellante principale deduce quindi (anche se tale deduzione sembra essere stata sostanzialmente abbandonata nella comparsa conclusionale) la erroneità dei conteggi effettuati dal CTU che al contrario risultano del tutto corretti ed illustrati da argomentazioni chiare e convincenti, tali da indurre questa Corte a farli propri, sia pure apportando la correzione necessaria che deriva dall'aver ritenuto la validità del tasso convenzionale relativo al c/c n. (*omissis*).

È vero, però, e sotto questo profilo è meritevole di accoglimento almeno parziale l'appello della banca, che nella sentenza in realtà non sono stati riportati correttamente i dati accertati dal CTU che, essendo - come già osservato - del tutto corretti (tranne relativamente alla individuazione dei tassi per il conto c/c n. (*omissis*), della qualcosa non si può però dare la responsabilità al CTU avendo il Tribunale soltanto in fase di decisione, successiva alla consulenza, ritenuto provati i tassi pattuiti) avrebbero dovuto dal Tribunale essere posti a base della decisione, con la conseguenza che, in accoglimento parziale dell'appello questa Corte ritiene di poter procedere alla quantificazione della somma oggetto di restituzione, riducendo l'importo determinato dal Tribunale come successivamente spiegato.

La somma oggetto di condanna alla restituzione perché indebitamente corrisposta viene pertanto determinata come segue:

l'importo di complessivi euro 450.328,04 (p. 17 della relazione depositata in primo grado) deve essere corretto in quello di euro 423.119,2 considerato che relativamente al conto n. 5053-13 gli interessi passivi devono essere quantificati in base ai tassi bancari pattuiti (45.017,67) e non al tasso legale (17.808,82);

dall'importo di euro 423.119,2 quale saldo al netto dell'anatocismo devono essere detratte le rimesse coperte da prescrizione, accertate in questo grado in complessivi euro 63.893,94;

la somma oggetto di condanna alla restituzione risulta dunque di complessivi euro 359.225,3.

Appello incidentale

Con un primo motivo di impugnazione l'appellata appellante incidentale deduce la erroneità della sentenza per non avere in realtà tenuto conto correttamente dei dati rilevabili dalla consulenza tecnica d'ufficio e dalla consulenza da essa stessa prodotta.

A dire della stessa il Tribunale avrebbe dovuto infatti determinare la somma in complessivi euro, senza scorporare somme - a dire dell'appellata appellante incidentale - in realtà già scorporate.

Il motivo, laddove diretto ovviamente ad aumentare l'importo della somma oggetto di condanna alla restituzione, non è fondato, pure dovendosi condividere la censura relativa alla erroneità dei conteggi operati dal Tribunale che si rivela tale proprio per essersi discostata dai conteggi effettuati dal CTU che (con la correzione di cui si è parlato relativamente agli interessi relativi al c/c n. *omissis*) vengono fatti invece propri da questa Corte.

Con un secondo motivo l'appellata appellante incidentale deduce la erroneità della sentenza per avere ritenuto valida la pattuizione del tasso di interessi relativa al c/c n. (*omissis*) in quanto - a dire della stessa - il fatto che il documento prodotto rechi la sottoscrizione del correntista e non anche della Banca ne escluderebbe la efficacia contrattuale.

Il motivo non è fondato.

La Suprema Corte (Sez. I -, Ordinanza n. 14646 del 06/06/2018, Rv. 648942 - 01) ha così statuito: "In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117,

comma 3, del d.lg. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti" (conforme Cass. ordinanza n. 14243 del 04/06/2018, Rv. 649119 - 01).

E questa Corte ritiene di doversi attenere a tale principio, sia per evidenti esigenze di certezza del diritto, sia per la convinta condivisione basata su una interpretazione che tiene conto delle esigenze di tutela del cliente il quale, se ha sottoscritto il documento si deve ritenere ne abbia preso chiaramente conoscenza formulando le proprie valutazioni circa la opportunità di sottoscriverlo.

Ma le ordinanze citate trovano base in una decisione delle Sezioni unite in una materia analoga:

Cass. Sez. un. - Sentenza n. 898 del 16/01/2018 (Rv. 646965 - 01): "In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lg. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti".

Dal che deriva che la sentenza è corretta laddove ha ritenuto che in relazione al c/c n. (*omissis*) si debba tenere conto dei tassi convenzionali.

Con un ulteriore motivo di impugnazione l'appellata appellante incidentale censura la sentenza per avere escluso dal conteggio i conti che risultavano estinti oltre un decennio prima dell'atto interruttivo (*omissis*) argomentando che, a parte il fatto che - a suo dire - l'atto interruttivo risaliva al 2011, l'eccezione di prescrizione era stata sollevata dalla Banca in modo del tutto generico.

Il motivo non è fondato.

Quanto alla sufficienza delle modalità di formulazione della eccezione di prescrizione vengono qui richiamate le argomentazioni svolte sopra, nell'esaminare l'appello principale proprio in punto di prescrizione (anche se ovviamente relativamente alle rimesse sui conti ancora in essere e non su quelli estinti prima del decennio per i quali l'eccezione era stata accolta dal Tribunale); quanto alla individuazione dell'atto idoneo interruttivo, essa va confermata in quella (già individuata da questa Corte nella formulazione del quesito da affidare al CTU richiamato in questo grado) della introduzione del giudizio.

La sentenza va pertanto confermata nella parte in cui ha escluso dai conteggi i conti estinti prima del decennio dalla interruzione della prescrizione suddetta.

L'appellata appellante incidentale si duole poi della totale reiezione della domanda diretta a riconoscere la usurarietà degli interessi pattuiti e della conseguente domanda di risarcimento.

Argomenta che al fine di valutare la usurarietà o meno dei tassi di interesse applicati, deve essere tenuto conto di tutti gli oneri che gravano sul correntista, dunque anche della CMS e del criterio di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; e, dopo avere lungamente illustrato le decisioni, sia della giurisprudenza civile che penale che suffragano la propria tesi, chiede che la sentenza venga riformata nel senso di riconoscere che essa ha pagato interessi usurari, con la conseguente condanna della Banca anche al risarcimento del danno.

Il motivo non è fondato.

Come osservato dal Tribunale i rapporti di conto corrente sono sorti in un periodo antecedente alla entrata in vigore della legge n. 108/1996 e si sono protratti per un periodo di tempo durante il quale la commissione di massimo scoperto non concorrevva alla determinazione

del tasso soglia ai fini dell'usura, cosicché in base ai conteggi effettuati dal C.T.U. (per le ragioni già sopra esposte fatti propri da questa Corte) e soprattutto, alla luce della sentenza della Suprema Corte Sez. un. -, sentenza n. 24675 del 19/10/2017, Rv. 645811 - 01 (che pure essendo stata pronunciata in una controversia concernente un contratto di mutuo risulta applicabile anche in tema di rapporti di conto corrente) gli interessi pattuiti, come pure quelli corrisposti nel corso del rapporto, non possono essere definiti usurari.

Ma è opportuno ricordare che la natura innovativa e non interpretativa dell'art. 2 *bis* del d.l. 29.11.2008, convertito con la l. 28.1.2009, n. 2, è stata ribadita dalla Suprema Corte con sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 20/06/2018, Rv. 649294 - 02, la quale in verità ha però ritenuto comunque necessario prendere in considerazione la commissione di massimo scoperto ma nell'ambito di una valutazione più complessiva del rapporto e degli interessi corrisposti, potendosi compensare l'eccedenza con gli interessi che la Banca avrebbe potuto esigere.

Ebbene, nel caso in esame, dalla relazione del CTU depositata in primo grado risulta chiaramente che, anche laddove si volesse tenere conto della commissione di massimo scoperto applicata, l'eccedenza risulterebbe limitata ad un trimestre (4° trimestre 2002) relativamente al solo rapporto n. 4176.41 e sarebbe di fatto insignificante.

Né, al fine di considerare usurario l'interesse, può farsi riferimento alla capitalizzazione trimestrale a debito del correntista, dichiarata nulla, perché, alle argomentazioni circa l'epoca di conclusione dei relativi contratti, qui richiamata, si aggiunge l'osservazione che il problema dell'anatocismo è questione del tutto diversa da quella della usurarietà degli interessi, attinendo non alla misura del tasso ma alla periodicità della capitalizzazione.

La sentenza appellata va pertanto totalmente confermata nella parte relativa alla reiezione della domanda di qualificazione degli interessi come usurari e di condanna al risarcimento del danno.

La somma oggetto di condanna alla restituzione da parte della Banca rimane pertanto quella sopra determinata di complessivi euro 359.225,3.

Infine l'appellata appellante incidentale si duole della parziale compensazione delle spese processuali dal momento che - così argomenta - la soccombenza prevalente della Banca è ostativa alla compensazione anche parziale delle spese processuali e si duole altresì della entità della liquidazione con riferimento allo scaglione proprio della causa.

Il motivo è parzialmente fondato.

Il rigetto di parte della domanda principale relativa agli interessi anatocistici ed il rigetto della domanda totale di risarcimento danno derivante dalla asserita usurarietà degli interessi giustificava in realtà la compensazione delle spese processuali nella misura modesta disposta dal Tribunale, mentre l'entità della liquidazione non risulta effettivamente del tutto congrua neanche in relazione alla minore somma che viene determinata in questo grado in ragione del parziale accoglimento dell'appello principale, considerato che lo scaglione di riferimento è quello compreso tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00 e considerata la complessità della controversia.

Le spese processuali per il primo grado di giudizio rimangono ferme mentre il compenso professionale viene liquidato per l'intero in complessivi euro 15.000,00 da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Non sussistono chiaramente i presupposti per una condanna dell'appellante a titolo di responsabilità aggravata *ex art. 96 c.p.c.*, considerato il parziale accoglimento dell'appello principale.

Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenuto conto dell'esito complessivo del medesimo, è equo compensare in misura del 20% seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidate per il primo grado come già sopra indicato e per il presente grado come in dispositivo.

Con lo stesso criterio si provvede in ordine alle spese del supplemento di CTU effettuato nel

presente grado.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Perugia - Sez. Civile

Definitivamente pronunciando

Disattesa ogni diversa domanda istanza ed eccezione, così decide:

in parziale riforma della sentenza pronunciata tra le parti dal Tribunale di Perugia in data (*omissis*) condanna Banca (*omissis*) S.p.A. al pagamento in favore di (*omissis*) in liquidazione (già L. S.r.l.) della somma complessiva di euro 359.225,3 e liquida per l'intero le spese processuali in favore di (*omissis*) in liquidazione (già *omissis* s.r.l.) relative primo grado di giudizio in complessivi euro 800,00 per spese ed euro 15.000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari;

conferma nel resto l'appellata sentenza;

condanna Banca (*omissis*) S.p.A. al pagamento in favore di (*omissis*) in liquidazione (già L. s.r.l.) dell'80% delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio che, liquidate per l'intero in euro 1200,00 per spese vive ed euro 18.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, rimangono compensate in misura del 20% e vengono distratte in favore dei procuratori antistatari;

ferma rimanendo la solidarietà delle parti nei confronti del CTU, le spese relative già liquidate, vengono poste a carico delle parti nella stessa misura.

Così deciso in Perugia il 18.6.2020